



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. sentenza 24 settembre 2019 \(dep. 22 novembre 2019\) nr. 242, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.](#)

**Reati e pene – Istigazione o aiuto al suicidio – Denunciata incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte dell'istigazione (e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito al suicidio) – Denunciata previsione che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni (recete 12) senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione - Illegittimità costituzionale parziale.**

*La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

#### **COMUNICATI**

#### **Comunicato del 22 novembre 2019: FINE VITA: QUANDO NON È PUNIBILE L'AIUTO AL SUICIDIO**

##### **3. Sezioni Unite.**

#### **Sez. un., Sent. 48590 del 18 aprile 2019 (dep. 29 novembre 2019), Pres. Carcano, Rel. Mogini, P.G. (concl. conf.).**

**Competenza per connessione – Determinazione temporale – Riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ovvero alla pronuncia del G.U.P. del rinvio a giudizio - Venir meno della connessione tra reati, attribuiti alla cognizione del Tribunale in diversa composizione, all'esito dell'udienza preliminare – Competenza al Tribunale – Provvedimento del GUP.**

L'attribuzione del procedimento alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, determinata da ragioni di connessione, va valutata con riferimento al momento in cui ha luogo il rinvio a giudizio sicché, qualora in udienza preliminare venga meno il vincolo di connessione per effetto di pronuncia di non luogo a procedere per taluni reati, di modo che residuino solo reati per i quali è prevista la citazione diretta, il giudice dell'udienza preliminare correttamente dispone il giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto in relazione al momento in cui si determina la competenza in ragione della connessione. Ossia se all'atto del deposito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., ovvero nel momento in cui il Giudice dell'udienza preliminare dispone il rinvio a giudizio. E, dunque, circa la portata dell'art. 33 *quater* c.p.p. da intendersi come norma istitutiva di un criterio originario ed autonomo di attribuzione della cognizione, irrevocabile dopo l'esercizio



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

dell'azione penale e, quindi, indifferente al venir meno della connessione in conseguenza di decisioni adottate dal Giudice dell'udienza preliminare, oppure quale norma avente portata più limitata ed operante esclusivamente se, anche all'esito dell'udienza preliminare, la connessione tra reati attribuiti al Tribunale in diversa composizione permanga.

Secondo un primo indirizzo l'attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, deve ritenersi definitiva ed irrevocabile per effetto dell'esercizio dell'azione penale, mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio di *perpetuatio iurisdictionis* (v. Sez. I, Sent. n. 69 del 17 ottobre 2013 (dep. 2 gennaio 2014), in *C.E.D. Cass.* n. 258395, la cui motivazione implicitamente assimila il caso, concernente la composizione del giudice, ad una questione di competenza tra giudici diversi). Ciò in quanto l'art. 33-*quater* c.p.p., con riferimento alla connessione tra procedimenti, attribuisce al Tribunale in composizione collegiale tutti i procedimenti, anche se appartenenti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, con una disciplina analoga a quella degli artt. 15 e 16 c.p.p.

Richiamando l'orientamento formatosi in tema di competenza territoriale, si afferma che le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis*, va determinata con criterio *ex ante*, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (v. Sez. IV, Sent. n. 14699 del 12 dicembre 2012 (dep. 28 marzo 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 255498; Sez. VI, Sent. n. 33435 del 4 maggio 2006 (dep. 5 ottobre 2006, *ivi*, n. 234350).

Ne deriva che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente, anche riguardo ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una precisa *regula iuris*, i cui effetti danno attuazione, dal momento in cui si



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

producono, anche in sede di udienza preliminare, al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, così legittimando il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda.

Di qui il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite Taricco (v. Sez. un., Sent. n. 27343 del 28 febbraio 2013 (dep. 21 giugno 2013, Taricco, in *C.E.D. Cass.* n. 255345) laddove si afferma che:

*“L’innovazione introdotta con il codice del 1988 consiste proprio nella definizione della connessione come criterio originario di individuazione del giudice competente al pari della competenza per materia e per territorio e non come criterio di modificazione della competenza, come era nel codice previgente; tale innovazione fu determinata dalla volontà di escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente e, quindi, di rispettare nella misura massima possibile il principio del giudice precostituito per legge. È del tutto evidente che l’istituto della connessione tra procedimenti presuppone che siano, o possano essere, pendenti più procedimenti per reati che ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. siano connessi (...) Bisogna, poi, rilevare che nell’attuale codice di procedura penale la contestazione è, nella fase delle indagini preliminari, per così dire fluttuante, cosicché il thema decidendum del processo si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio. Ora se è vero che i criteri di attribuzione della competenza riguardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, è pure vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del giudizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, Iussu, Rv. 230413). Da ciò consegue che, se prima della chiusura delle indagini preliminari sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il principio della *perpetuatio jurisdictionis* per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (vedi oltre la citata sentenza Iussu, anche Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212879; Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, Caligini, Rv. 208946; Sez. 1, n. 3308 del 12/05/1997, Olivieri, Rv. 207757).*

*Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attrattiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata (vedi Sez. 1, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, Rv. 208399) proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti.*

*Al di fuori di tali ipotesi, però, proprio perché la competenza per connessione è criterio originario di attribuzione della competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in*



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

*qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della perpetuatio jurisdictionis (Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206901; vedi anche Sez. 1, n. 3312 del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755).*

In base all'opposto orientamento ermeneutico (v. Sez. I, Sent. n. 2739 del 14 maggio 1998 (dep. 6 giugno 1998, in *C.E.D. Cass.* n. 210722), stante la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della *perpetuatio jurisdictionis*, l'attribuzione della competenza per ragioni di connessione assume i connotati della definitività unicamente allorquando, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il *thema decidendum* su cui il giudice del dibattimento dovrà portare il proprio esame. Ne consegue che, prima che il *simultaneus processus* sia giunto alla fase del giudizio, quando vengono meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere restituiti a detti giudici con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle stesse, ai sensi dell'art. 22 c.p.p.

Principio, questo, affermato, anche con riferimento alla diversa ipotesi di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati ex art. 11 c.p.p. (v. Sez. I, Sent. n. 3308 del 12 maggio 1997 (dep. 6 giugno 1997, in *C.E.D. Cass.* n. 207757, secondo cui, pur dovendosi ritenere che la connessione nel codice di rito operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedurali diverse ed antecedenti rispetto a quella del giudizio. Ne discende che, laddove le ragioni della connessione vengano meno prima che sia instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti.

Regola rispetto alla quale costituisce eccezione l'ipotesi di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati ex art. 11, comma 2, c.p.p., in cui prevale la speciale "*ratio*" dello istituto, finalizzato allo scopo di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice fugando ogni sospetto di favoritismo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

In senso conforme, si è affermato che in tema di connessione, quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, concernente alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente il giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice territorialmente competente.

Ciò in considerazione del fatto che, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è mediante il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, da parte del giudice dell'udienza preliminare, che può affermarsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di *regiudicande*, idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse (v. Sez. VI, Sent. n. 2211 del 2 giugno 1997 (dep. 11 luglio 1997), in *C.E.D. Cass.* n. 209329).

Altrimenti, resterebbe all'insindacabile valutazione del P.M. la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, violazione degli artt. 25, comma 1, e 101, comma 2, Cost.

Analogo assunto si rinviene nelle pronunce, *ex ante* istituzione del giudice unico di primo grado ad opera del D. L.vo 19/2/1998, n. 51 (v. Sez. V, Sent. n. 4705 del 31 ottobre 1996 (dep. 25 novembre 1996, in *C.E.D. Cass.* n. 206827 con riferimento alla competenza del Tribunale e del Pretore).

E, più di recente, si è sostenuta la legittimità del decreto con cui il G.U.P. distrettuale, dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente in base alle regole ordinarie (v. Sez. VI, Sent. n. 22426 del 22 aprile 2008 (dep. 4 giugno 2008, in *C.E.D. Cass.* n. 240512).



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

L'informazione provvisoria è già stata pubblicata nella Newsletter n. 67, mentre l'ordinanza di rimessione n. 2384, emessa dalla Sez. I Pen., il 31 ottobre 2018 (dep. 18 gennaio 2019), Pres. Di Tomassi, Est. Rocchi, è stata pubblicata nella Newsletter n. 62.

**Sez. un., ud. 28 novembre 2019, Pres. Carcano, Rel. De Amicis – informazione provvisoria.**

**Delitti contro l'economia pubblica – Reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza – Elemento oggettivo del reato – Integrazione della fattispecie mediante condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di violenza o minaccia, ovvero mediante comportamenti che impediscono al concorrente di autodeterminarsi, attraverso l'uso strumentale della minaccia o della violenza.**

Il servizio novità della Corte di cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 28 novembre 2019, le Sezioni unite, in ordine alla questione di diritto in tema di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) devoluta:

*«se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell'agente».*

hanno fornito la seguente soluzione:

*«è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente».*





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

[Sez. Un., Sent. n. 46898 del 26 settembre 2019 \(dep. 19 ottobre 2019\), Pres. Carcano, Rel. Vessichelli, P.G. \(concl. diff.\).](#)

**Misure di prevenzione – Diniego del controllo giudiziario dell’impresa destinataria della misura interdittiva antimafia– Decisione del Tribunale competente – Impugnazione – Ricorso alla Corte d’appello – Ammissibilità – Ragioni.**

Le decisioni del tribunale competente per le misure di prevenzione sulle richieste in tema di controllo giudiziario, compreso, pertanto, il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione di tale misura, presentata a norma dell’art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono impugnabili mediante ricorso, anche nel merito, dinanzi alla corte d’appello, quale mezzo di impugnazione generale previsto dall’art. 10 del citato d.lgs. n. 159 del 2011.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità o no di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’impresa destinataria di una interdittiva antimafia.

L’indirizzo ermeneutico che ammette la ricorribilità per cassazione contro l’ordinanza del tribunale, sia essa di accoglimento o di rigetto, che decide sulla richiesta di controllo *de qua*, afferma che i soggetti interessati possono proporre detta impugnazione in virtù di quanto previsto dall’art. 127, comma 7, c.p.p. (Sez. II, Sent. n. 16105 del 15 marzo 2019; Sez. II, Sent. n. 17451 del 14 febbraio 2019; Sez. II, Sent. n. 14586 del 13 febbraio 2019; Sez. II, Sent. n. 18564 del 13 febbraio 2019; Sez. V, Sent. n. 34526 del 2 luglio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273646).

Al riguardo, si sostiene che il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio costituisca “*l’addentellato normativo*”, secondo “*un modello snello, idoneo a contemperare le esigenze di celerità, proprie di un procedimento a carattere para-incidentale, con la necessità di assicurare il controllo di legittimità, imposto, ex art. 111 Cost., dalla interferenza con diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, quale è la libertà d’impresa*”.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

Ne discende che il provvedimento emesso dal tribunale ex art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è impugnabile unicamente con ricorso per cassazione (Sez. V, Sent. n. 34526 del 2 luglio 2018, cit., con argomentazione reiterata nelle ulteriori successive sentenze sopra richiamate), ma solo per violazione di legge ex art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo (Sez. II, Sent. n. 18564 del 13 febbraio 2019, cit.).

L'opposto orientamento esclude ogni impugnabilità, ritenendo che il rinvio operato all'art. 127 c.p.p. in altre norme dello stesso codice antimafia con la formula "*secondo le forme previste*" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, non implicando, di per sé, il completo recepimento del modello procedimentale ivi descritto, comprensivo del ricorso in sede di legittimità. Vieppiù che per diverse disposizioni contenenti lo stesso rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez. un., Sent. n. 17 del 6 novembre 1992, in *C.E.D. Cass.* n. 191786). Di qui il richiamo all'art. 127 c.p.p., contenuto nell'art. 34-*bis* comma 6, d.lgs. n. 159/2011, concerne esclusivamente la forma partecipata del procedimento, senza estendersi ai mezzi di impugnazione, per cui vige il principio di tassatività ex art. 568, comma 1, c.p.p. Per giungere così alla conclusione che la disciplina del controllo giudiziario non prevede un mezzo di impugnazione e, tanto meno un rinvio al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali o, ancora, al sistema di impugnazione dei provvedimenti patrimoniali, di cui agli artt. 27 e 10 d.lgs. n. 159/ 2011. Al contempo evidenziando come, anche in materia di misure di prevenzione, valga il principio di tassatività (art. 568, comma 1, c.p.p.). Ragione per cui la mancata di previsione di uno specifico mezzo di gravame non deve ritenersi casuale se si tiene conto della specificazione, inserita nell'ultimo comma dell'art. 34 dalla novella n. 161 del 2017, unitamente all'introduzione dell'esaminato art. 34-*bis*, di un puntuale richiamo ai mezzi di impugnazione esperibili avverso quel provvedimento. Né rileva il richiamo all'art. 111 Cost., atteso che il provvedimento ex art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, non incide sulla libertà personale, né afferisce all'esercizio di diritti di rango costituzionale. Il provvedimento del tribunale della prevenzione, peraltro, ha un contenuto provvisorio, rivedibile alla luce di elementi nuovi che possono sopraggiungere



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

fino al momento in cui, in forza del giudicato amministrativo, gli effetti della misura di prevenzione amministrativa si stabilizzano.

Nondimeno, un potere di controllo da parte del tribunale di prevenzione sui presupposti che legittimano l'applicazione delle misure interdittive antimafia determinerebbe una duplicazione degli accertamenti sulla legittimità delle stesse, la cui valutazione resta esclusivamente di competenza del prefetto e del giudice amministrativo (cfr. plurime pronunce della Sez. VI, in data 9 maggio 2019, nonché Sez. VI, 4 aprile 2019). Si richiama, infine, un ulteriore e distinto approccio interpretativo – sebbene non collaudato nell'ambito in esame – che non esclude l'appellabilità di provvedimenti in materia di misure di prevenzione diversi da quelli per i quali l'art. 27, comma 2, d.lgs n. 159/2001, rinviando all'art. 10 dello stesso decreto, prevede la possibilità di proporre ricorso alla Corte di appello anche nel merito (Sez. un., Sent. n. 20215 del 23 febbraio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 269590), con connessa inammissibilità del ricorso *per saltum* in cassazione contro le decisioni del tribunale (Sez. II, Sent. n. 31075 del 5 luglio 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 256840).

**Sez. un., ud. 28 novembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Caputo - informazione provvisoria.**

**Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione dell'attività captativa per uno dei reati ex art. 266 c.p.p. - Utilizzabilità delle conversazioni intercettate anche per gli altri reati oggetto di contestazione nel medesimo procedimento – Nozione di “diverso procedimento” – Nesso probatorio ed investigativo tra reati – Connessione strutturale.**

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 28 novembre 2019, le Sezioni unite, in ordine alla questione di diritto devoluta:

*«se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di intercettazione per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la nozione di “diverso procedimento” di cui all'art. 270 cod. proc. pen. sia applicabile solo nel caso di procedimento ab origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente dalle stesse operazioni di intercettazione,*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

*ma priva di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate», hanno fornito la seguente soluzione:*

*«il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».*

**Sez. un., ud. 28 novembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Caputo - informazione provvisoria.**

**Processo in absentia dell'imputato – Dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p. – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Elezione all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria - Presupposto per la legittimità della celebrazione del processo.**

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 28 novembre 2019, le Sezioni unite, in ordine alla questione di diritto devoluta: «*se per la valida pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., integri presupposto sufficiente – particolarmente nell'ipotesi della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con nomina di difensore di ufficio – il fatto che l'indagato elegga contestualmente il domicilio presso il suddetto difensore di ufficio, oppure tale elezione non sia di per sé sufficiente e se, in questo caso, possa tuttavia diventarlo sulla base di altri elementi che convergano nel far risultare con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento stesso o di atti del medesimo»*, hanno fornito la seguente soluzione:

*«la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

*volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento a una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.)».*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. V sent. 28 ottobre 2019 – 27 novembre 2019 n. 48228, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)**

**Causa di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p. – Abitualità del comportamento – Requisiti.**

Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p., deve ritenersi che il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

**[Sez. V sent. 11 settembre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47086, Pres. Zaza, Rel. De Gregorio.](#)**

**Confisca diretta e per equivalente – Confisca diretta e ablazione di somme di denaro depositate su un conto corrente bancario – Necessaria dimostrazione di un nesso di derivazione, anche se indiretto, tra l'attività delittuosa addebitata ed il denaro oggetto del provvedimento ablatorio.**

In tema di confisca diretta e di confisca di valore, o per equivalente, laddove il profitto o il prezzo del reato sia costituito da una somma di denaro, dunque da un bene che perde la sua identificabilità fisica e che, per la sua fungibilità, si confonde con le altre disponibilità economiche dell'agente, non potendosi, in genere, individuare nella sua materialità proprio il bene destinato alla confisca diretta, è sufficiente constatare che il patrimonio dell'interessato si sia accresciuto in misura pari a quell'importo. In tali ipotesi l'ablazione di somme di denaro depositate si confonde con le altre disponibilità monetarie dell'agente. L'ablazione di somme di denaro depositate su un conto corrente bancario deve sempre essere qualificata, dunque, come confisca diretta, prescindendo dalla prova che proprio quella specifica



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

somma di denaro sia stata versata sul conto e indipendentemente dai movimenti effettuati, poiché ciò che conta è che si sia accresciuto il numerario nella disponibilità economica dell'imputato. In ogni caso deve essere verificata la presenza di un nesso di derivazione anche se indiretto tra l'attività delittuosa addebitata all'interessato ed il denaro oggetto del provvedimento ablatorio, pena la confusione tra i principi in tema di confisca per equivalente ai casi di confisca ex art 240 c.p..

**[Sez. I, sent. 12 dicembre – 19 novembre 2019 n. 50369, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Reato tentato – Desistenza volontaria – Incidenza dei motivi utilitaristici e dei fattori esogeni.**

L'esimente della desistenza volontaria nel tentativo - pur non richiedendo un'autentica resipiscenza, potendo l'arresto dell'azione essere determinato da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici - necessita tuttavia di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esogeni suscettibili di incidere sulla scelta dell'agente. La mancata consumazione non deve essere influenzata, pertanto, da cause esterne, che impediscano o rendano vana la prosecuzione dell'azione, né pregiudichino il compimento o il successo o ne rendano il corso ulteriore, anche solo troppo rischioso. Il caso dell'agente, che interrompe l'iter criminoso per l'arrivo della polizia, rientra tra quelli, di scuola, in cui non può configurarsi desistenza.

**[Sez. VI sent. 22 ottobre 2019 – 27 novembre 2019 n. 48262, Pres. Tronci, Rel. Bassi.](#)**

**Recidiva – Verifica – Obbligo di fornire adeguata motivazione.**

L'aumento di pena per effetto della recidiva postula una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di tal che, pur rientrando nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, deve essere sorretto da un'adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere dell'imputato che giustifichi l'aumento di pena.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**Sez. II sent. 22 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47160 Pres. Rago, Rel. Filippini.**

**Sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. – Rinvio del dibattimento – Concorso di un fatto riferibile all'imputato o al difensore con uno riferibile al giudice – Divieto di disporre la sospensione.**

Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. III, sent. 22 ottobre-28 novembre 2019, n. 48408, Pres. Sarno, Rel. Di Stasi**

**Abuso d'ufficio - Integrazione del reato - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale - Prova.**

In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi sintomatici quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto e ben potendo l'intenzionalità del vantaggio prescindere dalla volontà di favorire specificamente un determinato privato interessato alla singola vicenda amministrativa. Quando, però, l'illegittimità dell'atto, pur sussistente, non sia macroscopica oppure quando manchi in sentenza una adeguata e logica motivazione su punti decisivi al fine di sovvertire (o meno) il giudizio di evidente illegittimità dell'elemento normativo di fattispecie, la prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento "*non iure*" osservato dall'agente, che evidenzino la effettiva "*ratio*" ispiratrice del suo comportamento, cosicché la certezza della prova del dolo (intenzionale), ossia che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, non può, in questi casi, provenire esclusivamente dal comportamento "*non iure*" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

professionale del soggetto attivo, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento, la presenza o meno di anomalie istruttorie ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno. *(In motivazione, la Suprema Corte, ha precisato che la macroscopica illegittimità dell'atto non può essere ritenuta in maniera apodittica e parziale ma deve costituire il risultato di una ponderata valutazione del complessivo comportamento dell'agente e di tutte le risultanze processuali che a detto comportamento si riferiscono e con le quali il giudice del merito è tenuto a confrontarsi e ciò in quanto, se la macroscopica illegittimità indubbiamente comporta una violazione di legge, integrando l'elemento normativo della fattispecie penale, non tutte le violazioni di legge si risolvono necessariamente in una macroscopica illegittimità dell'atto o degli atti compiuti dal pubblico amministratore).*

**[Sez. II sent. 18 settembre 2019 – 18 novembre 2019 n. 46652 Pres. Cammino, Rel. Pardo.](#)**

**Delitti di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ex art. 493 *ter* c.p.  
– Delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. – Concorso di reati – Casistica.**

La disposizione oggi prevista dall'art. 493 *ter* c.p. incrimina autonomamente quale distinta ipotesi di reato, precisamente nella seconda parte del primo comma, la condotta di falsificazione o contraffazione di carte di credito sicché ne deriva affermare che, fuori dai casi di concorso nella realizzazione della falsificazione, chi riceva tali carte di credito risponde prima del delitto di ricettazione di oggetto illecito ed ove ne faccia uso anche di indebito utilizzo ex art. 493 *ter* c.p. prima parte. Sicché la corretta sequenza temporale delle fattispecie delittuose, individuabili nelle ipotesi di contraffazione di carte di credito da parte di un soggetto e successiva ricezione ed uso delle stesse da parte di altro, prevede che, a carico del primo autore, venga elevata la contestazione di cui all'art. 493 *ter* primo comma seconda parte c.p. ed al secondo si contesti sia la ricettazione ex art. 648 c.p. che il delitto di cui allo stesso art. 493 *ter* primo comma prima parte c.p.. Ove invece lo stesso autore della contraffazione proceda poi all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento costituito dalla carta di credito, egli risponderà del concorso dei distinti reati previsti dal primo comma seconda parte dell'art. 493 *ter* c.p. e dallo stesso primo comma





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

prima parte del medesimo articolo, avendo prima contraffatto e poi fatto utilizzo indebito dell'oggetto materiale dell'attività di falsificazione costituito da un mezzo di pagamento.

#### **Sez. VI sent. 6 novembre 2019 – 28 novembre 2019 n. 48586, Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese.**

##### **Favoreggiamento personale – Attività del difensore – Rapporti con l'assistito – Valutazione delle intenzioni del legale.**

È configurabile il reato di cui all'art. 378 c.p. in quanto il difensore abbia travalicato la funzione affidatagli, di talché l'aiuto del difensore risulta strumentale non già alla corretta, scrupolosa e lecita difesa, ma alla elusione o deviazione delle investigazioni e, quindi, al turbamento della funzione giudiziaria rilevante ai sensi della citata norma penale: tale aiuto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità va peraltro apprezzato, specie con riferimento alla particolare posizione del difensore, non in maniera freddamente "oggettiva" e nella sua formale ed astratta corrispondenza al modello legale di reato, ma come concreta ed effettiva espressione di una "solidarietà anomala" con la persona difesa, il che chiaramente esorbita dal compito istituzionale dell'avvocato. Quindi per stabilire se la condotta realizzata in connessione all'esercizio del diritto di difesa venga ad integrare la previsione criminosa di cui all'art. 378 c.p. occorre anche far riferimento al contenuto della intenzionalità che muove il soggetto agente, ovvero la prospettiva che ha ispirato lo stesso difensore.

#### **Sez. VI sent. 29 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47114, Pres. Petruzzellis, Rel. Calvanese.**

##### **Rifiuto di atti di ufficio - Persona offesa – Eventuali riflessi sul privato della condotta illecita.**

Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, primo comma, c.p., persona offesa è soltanto la P.A. e non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. III, sent. 12 settembre-21 novembre 2019, n. 47281, Pres. Liberati, Rel. Scarcella](#)**

**Violazione dei sigilli - Integrazione del reato - Elemento oggettivo - Condotta attiva - Necessità - Fattispecie in materia edilizia.**

Il reato di violazione di sigilli è integrabile unicamente mediante condotta attiva; di talché, un comportamento omissivo, non importando alcuna modificazione naturalistica delle cose sequestrate, non potrebbe mai integrare il reato in questione. *(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la semplice autorizzazione alla demolizione, disposta dall'A.G., non impone al destinatario alcun obbligo demolitorio, ma riconosce una mera facoltà, che il destinatario medesimo potrebbe esercitare senza incorrere nella violazione dell'art. 349 c.p., donde la violazione dell'autorizzazione rilasciata, che si limiti a lasciare intatti i luoghi, come nella specie, non integra l'ipotesi delittuosa).*

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. V sent. 4 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47063, Pres. Bruno, Rel. Calaselle.](#)**

**Bancarotta fraudolenta per distrazione – Amministratore di fatto e amministratore apparente – Diversità del regime delle presunzioni in relazione alla dolosa sottrazione dei beni.**

Nel caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riguardo all'ipotesi della distrazione, non può trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione nei confronti dell'amministratore apparente. Infatti si ritiene che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore quale cd. testa di legno non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. II sent. 9 ottobre 2019 – 18 novembre 2019 n. 46704 Pres. Cervadoro, Rel. Cianfrocca.](#)**

**Delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 *quinquies* D.L. 8 giugno 1992 – Reato di pericolo astratto – Valutazione del pericolo “*ex ante*”.**

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 *quinquies* D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta “*ex ante*”, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale.

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. VI sent. 31 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47109, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)**

**Appello – Giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato – Possibilità di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova – Ammissibilità.**

La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova e di ottenere, di conseguenza, l'ammissione a tale beneficio.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. II sent. 18 settembre 2019 – 18 novembre 2019 n. 46716 Pres. Cammino, Rel. Messina D'Agostino.](#)**

**Appello dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sanzione pecuniaria – Ammissibilità anche nel caso in cui non venga impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.**

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D. Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574 comma quarto c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

**[Sez. I, sent. 28 novembre – 19 novembre 2019 n. 48552, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.](#)**

**Atti – Nomina del difensore di fiducia – Modalità di trasmissione – Invio tramite P.E.C. – Esclusione.**

L'invio del mandato difensivo tramite lettera raccomandata non può equipararsi alla trasmissione telematica via PEC, atteso che tale forma di comunicazione garantisce soltanto la provenienza della missiva, ma non l'originalità della firma e della sottoscrizione del documento allegato, il quale, ove non si tratti di documento a doppia firma digitale, praticamente perviene in semplice copia.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. I, sent. 22 novembre – 19 novembre 2019 n. 47692, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)**

**Casellario giudiziale – Individuazione della competenza territoriale – Natura della competenza – Impugnazione.**

In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati - attribuita dall'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o al Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato - ha natura funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che l'eventuale incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità.

**[Sez. I, sent. 22 novembre – 19 novembre 2019 n. 47694, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)**

**Casellario giudiziale richiesto dai privati e dalla autorità giudiziaria – Cancellazione della ordinanza che sospende il processo per richiesta di definizione del giudizio attraverso la “messa alla prova” e della sentenza dichiarativa della estinzione del reato – Corte Costituzionale n. 231/2018 – D.Lvo n. 122/2018 – Difformità.**

Nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell'interessato non deve essere menzionata la sentenza che dichiara l'improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, iscrizione che invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall'autorità giudiziaria.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**Sez. V sent. 10 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47064, Pres. Miccoli, Rel. Caputo.**

#### **Giudizio abbreviato - Categorie sanzionatorie dell'inutilizzabilità della prova – Rilevanza dell'inutilizzabilità cosiddetta “patologica”.**

Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti consentono di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”: tale negozio processuale di tipo abdicativo, tuttavia, può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio, sicché in esso non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coesistente ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte *secundum legem*, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, mentre va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assunti *contra legem*, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. VI sent. 29 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47111, Pres. Petruzzellis, Rel. De Calvanese.](#)**

**Impugnazioni – Pubblico Ministero – Interesse – Tutela dei soli interessi della parte civile - Inammissibilità.**

In base al principio generale posto dall'art. 568, comma 4 c.p.p., anche il ricorso per cassazione del p.m. diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse, da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli. L'effetto concreto che l'impugnazione vuole ottenere deve essere peraltro relativo ad un interesse che il p.m. ricorrente è chiamato a tutelare: tra questi non vi sono quelli propri dell'azione risarcitoria civile. Il pubblico ministero non è infatti legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto.

**[Sez. IV, sentenza 17 ottobre 2019 – 19 novembre 2019 n. 46883 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi.](#)**

**Misure cautelari – Appello del P.M. - Art. 310 c.p.p. – Applicazione della misura – Effetti.**

Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. V sent. 17 ottobre 2019 – 22 novembre 2019 n. 47627, Pres. Sabeone, Rel. Pistorelli.](#)**

**Misure cautelari – Concretezza e attualità del pericolo – Presupposti – Necessarietà di un'elevata probabilità che all'imputato si presenti nuovamente un'occasione per compiere delitti della stessa specie.**

Per ritenere concreto ed attuale il pericolo, non è sufficiente ipotizzare che l'imputato, presentandosene l'occasione, ricadrà nel delitto, ma è necessario ipotizzare anche l'elevato grado di probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Al giudice è richiesto di prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

**[Sez. VI sent. 22 ottobre 2019 – 27 novembre 2019 n. 48272, Pres. Tronci, Rel. Bassi.](#)**

**Misure cautelari – Decorrenza del tempo – Rilevanza – Conseguenze.**

L'art. 292, comma 1 lett. c), c.p.p. - che disciplina l'ordinanza applicativa della misura cautelare - assegna esplicitamente rilievo al "tempo trascorso dalla commissione del reato". Con tale previsione, il legislatore ha inteso espressamente raccomandare al giudice una particolare cura nella valutazione in punto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, soprattutto allorché proceda all'applicazione





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

della misura cautelare a notevole distanza di tempo dalla commissione dei reati, per essere stati questi accertati solo tardivamente o perché le indagini si sono protratte nel tempo: si è dunque codificata la massima d'esperienza secondo la quale ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. Sebbene il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non possa escludere l'attualità e la concretezza del pericolo di recidivanza, nondimeno, in tale caso, il giudice della cautela è tenuto a dare un'adeguata motivazione delle ragioni per le quali, nonostante la distanza temporale, *i pericula libertatis* - in particolare quelli connessi al rischio di reiterazione di analoghe condotte criminosa - possano ritenersi sussistenti nell'attualità, valorizzando all'uopo le modalità e la gravità dei fatti, le circostanze afferenti alla personalità dell'interessato o altri elementi sintomatici.

**[Sez. VI sent. 25 settembre 2019 – 25 novembre 2019 n. 47888, Pres. Diotallevi, Rel. Mogini.](#)**

#### **Misure cautelari – Reiterazione del reato – Concretezza e attualità.**

In tema di misure cautelari, perché il *periculum libertatis* possa ritenersi concreto ed attuale, non è indispensabile che sia prevista una "specifica occasione" per delinquere ma è tuttavia necessario che sussistano elementi oggettivi e verificabili, e non meramente ipotetici o congetturali, attinenti allo specifico caso *sub iudice*, che rendano il rischio di recidivanza effettivo e tangibile nel momento in cui interviene la decisione sullo *status libertatis*.

**[Sez. VI ord. 11 novembre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47117, Pres. Petruzzellis, Rel. De Criscuolo.](#)**

#### **Misure cautelari – Ricorso per cassazione – Modalità di presentazione.**

A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 311, terzo comma, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; le specifiche modalità fissate dall'art. 311, terzo comma, c.p.p. per la presentazione del ricorso per



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

cassazione costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione e, pertanto, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa. L'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 c.p.p.- è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

**[Sez. I, sent. 9 dicembre – 29 novembre 2019 n. 49876, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Misure cautelari – Riesame reale – Mancata trasmissione degli atti a sostegno della misura – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Sussistenza.**

In tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura

**[Sez. VI sent. 25 settembre 2019 – 25 novembre 2019 n. 47883, Pres. Diotallevi, Rel. Bassi.](#)**

**Misure cautelari – Sequestro - Riesame - Inefficacia – Rinnovazione del provvedimento.**

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro il rinvio fatto dal comma 7 dell'art. 324 c.p.p. alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, c.p.p., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo, e non a quella successiva alla novella con legge 8 aprile



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

2015, n. 47, di tal che, in caso di declaratoria d'inefficacia del provvedimento di sequestro, non opera alcun limite alla rinnovazione del provvedimento di sequestro e, in particolare, non è prescritto un onere di motivazione "rafforzata" in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari "eccezionali".

**[Sez. VI sent. 25 settembre 2019 – 25 novembre 2019 n. 47883, Pres. Diotallevi, Rel. Bassi.](#)**

**Misure cautelari – Sequestro – Riesame – Termine per la trasmissione degli atti – Natura - Conseguenze.**

In materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.

**[Sez. V sent. 28 ottobre 2019 – 22 novembre 2019 n. 47599, Pres. Sabeone, Rel. Tudino.](#)**

**Parte civile e principio di immanenza – Esclusione della revoca della costituzione di parte civile nel caso in cui, con le conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione, si è comunque formato il *petitum* sul quale il Giudice possa pronunciarsi.**

In riferimento alla posizione della parte civile nel processo penale, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 c.p.p., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 c.p.p. La parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compare, deve essere citata nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come ad esempio nel giudizio di revisione) anche se non impugnante e non deve,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

per ogni grado di giudizio, presentare un nuovo atto di costituzione. In virtù del principio di immanenza, la costituzione di parte civile resta ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per esempio, morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per esempio, l'abbandono della difesa). La disposizione di cui all'art. 82, co. 2, c.p.p. trova, difatti, applicazione solo per il processo di primo grado quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il *petitum* sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre le conclusioni rassegnate anche nell'atto di costituzione restano valide in ogni stato e grado del processo ed obbligano il giudice a pronunciare condanna anche in merito alle spese dell'impugnazione.

**[Sez. VI sent. 12 settembre 2019 – 28 novembre 2019 n. 48576, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.](#)**

**Patteggiamento – Richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva – Possibilità per il giudice di accogliere parzialmente l'accordo, omettendo di procedere alla sostituzione – Esclusione.**

In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità tenendo conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla legge n. 689 del 1981 e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.

**[Sez. III, sent. 28 marzo-20 novembre 2019, n. 47089, Pres. Aceo, Rel. Macri](#)**

**Processo penale - Notificazioni - Notificazione ex art. 157 comma 8-bis c.p.p. - Eventuale rifiuto del difensore di ricevere gli atti destinati all'imputato - Dichiarazione formale di rifiuto - Necessità.**

In tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p., è onere della parte che deduca l'avvenuta irregolarità della notificazione al difensore di fiducia per rifiuto di questi di ricevere atti



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

destinati all'imputato, produrre l'atto di nomina o la dichiarazione formale presentata all'autorità giudiziaria, prima della notifica in questione, dalla quale risulti la manifestazione di tale rifiuto.

**[Sez. IV, sentenza 7 novembre 2019 – 19 novembre 2019 n. 46885 – Pres. Fumu – Rel. Montagni.](#)**

**Revisione – Art. 630 c.p.p. – Conflitto teorico di giudicati – Insussistenza.**

Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili ex art. 630 c. 1 lett. a) c.p.p. non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. Con la conseguenza che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto.

**[Sez. I, sent. 22 novembre – 19 novembre 2019 n. 47693, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)**

**Ricorso per cassazione – Omessa richiesta del riconoscimento di circostanze attenuanti nell'atto di appello – Inammissibilità del ricorso che censura il mancato esercizio dei poteri d'ufficio da parte della corte di appello.**

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma 5, c.p.p., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta nel giudizio di secondo grado.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. VI sent. 31 ottobre 2019 – 20 novembre 2019 n. 47109, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)**

**Sospensione del processo con messa alla prova all'esito di una diversa qualificazione del fatto –  
Contestazione di un'ipotesi di reato rilevante ex art. 168 bis c.p.p. - Ammissibilità.**

Il giudice è legittimato a disporre la sospensione del processo per la messa alla prova qualora, all'esito del giudizio di primo grado ovvero in appello, il fatto contestato venga sussunto in una fattispecie non ostativa all'accesso all'istituto ex art. 168-bis, comma primo, c.p.p., all'ovvia condizione che l'istanza sia stata ritualmente presentata e sussistano gli ulteriori presupposti di legge.

**[Sez. V sent. 8 luglio 2019 – 22 novembre 2019 n. 47616, Pres. Vessichelli, Rel. Tudino.](#)**

**Violazione delle prescrizioni imposte con una misura cautelare - Sostituzione della misura cautelare in atto con una più grave – Obbligo del giudice di verificare e motivare la sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso.**

Nel sistema declinato dall'art. 276 c.p.p., rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari; inadeguatezza sopravvenuta di cui il giudice deve dare conto mediante un adeguato percorso giustificativo, potendo disporsi l'aggravamento non già in funzione meramente sanzionatoria dell'inosservanza, bensì alla stregua di un rinnovato giudizio di inidoneità della misura in atto rispetto alle esigenze di cautela. E l'onere di motivazione riguardo la portata dimostrativa della trasgressione è tanto più stringente in quanto l'art. 276, co. 1-ter, c.p.p. prevede come la violazione di lieve entità, anche laddove inerisca al divieto di allontanamento dall'abitazione, possa derogare all'applicazione della custodia in carcere.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 9 dicembre – 29 novembre 2019 n. 49878, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione – Richiesta di giudizio abbreviato non revocata – Insussistenza.**

Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma primo, lett. B), della legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 341 del 24 novembre 2000.

**[Sez. I, sent. 11 dicembre – 29 novembre 2019 n. 50145, Pres. Di Tomassi, Rel. Cairo.](#)**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23.01.2019.**

In materia di trattamento sanzionatorio delle condotte violative del T.U. in materia di stupefacenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alle droghe cd. *pesanti*, l'illegalità della sanzione discende automaticamente dalla circostanza oggettiva della diversità tra il quadro sanzionatorio vigente al momento della decisione e il quadro normativo ripristinato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. Non è, pertanto, sufficiente né il richiamo alla conformità formale della pena originariamente inflitta, in relazione alle cornici sanzionatorie vigenti, al momento del fatto e della originaria decisione di merito, né l'evocazione di affermati criteri di "adeguatezza ed equità", criteri che si fondano su ragionamenti puramente nominali. Il nucleo essenziale dello scrutinio va, al contrario, compiuto rinnovando il giudizio di "proporzione sostanziale" tra sanzione edittale e portata lesiva della condotta tenuta in concreto. Ciò in



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

applicazione del principio di adeguatezza tra trattamento penale ed il *restaurato* quadro normativo di riferimento.

#### **Sez. I, sent. 12 dicembre – 19 novembre 2019 n. 50386, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Revoca – Presupposti.**

La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento.

#### **Sez. I, sent. 12 dicembre – 19 novembre 2019 n. 50385, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Ragioni ostative.**

Ai fini della mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si configurano, come ragioni ostative decisive, né i precedenti penali e le pendenze processuali, dovendo piuttosto essi, specie se risalenti, essere confrontate, nella citata prospettiva evolutiva, con la condotta successivamente serbata dal condannato; né il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili, a meno che questo non si traduca, nel concreto apprezzamento delle condizioni economiche del reo, in ingiustificata indisponibilità.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

**[Sez. I, sent. 28 novembre – 19 novembre 2019 n. 48549, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.](#)**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Requisiti positivi di ammissibilità.**

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative in relazione al percorso detentivo intrapreso o alla condotta regolare tenuta in libertà, ma occorre che risultino elementi favorevoli che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

**[Sez. I, sent. 12 dicembre – 19 novembre 2019 n. 50387, Pres. Di Tomassi, Rel. Centofanti.](#)**

**Sorveglianza – Richiesta di riduzione della pena ex art. 35 ter Ord. Pen. – Potere probatorio delle allegazioni del detenuto in relazione ai fattori compensatori.**

Se non consta che lo spazio in cella abbia raggiunto almeno i tre metri quadrati pro-capite, la violazione dell'art. 3 della Convenzione, che vieta trattamenti inumani o degradanti, è assistita da una presunzione forte, superabile solo attraverso il riscontro puntuale e rigoroso di fattori di compensazione realmente adeguati, a partire dal regime di libera circolazione diurna al di fuori della cella stessa.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

#### **5. Novità editoriali**

Mauro Catenacci: *NOTE INTRODUTTIVE ALLO STUDIO DELLE FATTISPECIE PENALI* Giappichelli

Stefania Giavazzi, Vincenzo Mongillo, Pier Luigi Petrillo: *LOBBYNG E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE. Regolamentazione amministrativa e tutela penale* Giappichelli

Valentina Mazzotta: *LA LIBERTA' SU CAUZIONE* Pacini

Mena Minafra: *L'INEFFICACIA DEGLI ATTI NEL PROCESSO PENALE. Ontologia della sanzione* Cedam

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Incontro di studio: *LA NON PUNIBILITA' PER LA DIFESA DOMICILIARE E LE INNOVAZIONI IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RITO ABBREVIATO: UNA NUOVA IDEOLOGIA DELLA DIFESA SOCIALE* (Camera Penale di Piacenza)

Piacenza, lunedì 2 dicembre 2019, ore 15.30, Circolo Ufficiali di presidio, via Romagnosi 41

Incontro di studio: *RIFLESSIONI SULLA DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE PENALE. Le cause di incompatibilità, il segreto professionale e la difesa fuori dal processo* (Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle D'Aosta)

Torino, venerdì 6 dicembre 2019, ore 14, Palazzo di Giustizia – maxi Aula 2



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 78 – 1 dicembre 2019**

Convegno: ***L'UFFICIO DEL MASSIMARIO E LA FORZA DEI PRECEDENTI*** (Osservatorio Cassazione UCPI)

Roma, venerdì 13 dicembre 2019 ore 9.30 – sabato 14 dicembre 2019, ore 10, sede UCPI – via del Banco di Santo Spirito 42

Seminario: ***I PRINCIPI DI IMMUTABILITA' DEL GIUDICE E DI IMMEDIATEZZA DELLA DECISIONE: ARRESTI GIURISPRUDENZIALI ABROGATIVI E POSSIBILI RIMEDI*** (Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”)

Padova, giovedì 19 dicembre 2019, ore 15.30, Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati – Tribunale di Padova